



REPUBBLICA ITALIANA

22676/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Olindo	Schettino	Presidente	R.G. n. 1891/2005
Dott. Ennio	Malzone	Consigliere	Cron. 22676
Dott. Massimo	Oddo	Cons.Relatore	Rep.
Dott. Luigi	Piccialli	Consigliere	Ud. 8 luglio 2009
Dott. Vincenzo	Mazzacane	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

OGGETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto il 12 gennaio 2005 da

Comune di Civitavecchia – in persona del sindaco on.

– rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliato

in Roma, alla via _____, presso l'avv. _____

ricorrente

contro

– elettivamente domiciliato in Civitavecchia, alla via _____, presso l'avv. _____

intimato

avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia n. 953 del 29 dicembre 2003 – non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 lu-

Circolazione stradale /
sosta / ausiliari del
traffico / dipendenti
comunali / poteri.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

22676/09



glio 2009 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Fucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 dicembre 2003, il Giudice di pace di Civitavecchia accolse l'opposizione proposta da
avverso il verbale del 24 febbraio 2003, con il quale la polizia municipale di Civitavecchia aveva contestato al la violazione dell'art. 7, 1° co., C.d.S., per avere lasciato in sosta un veicolo nella locale via nonostante il divieto imposto dalla segnaletica, ed annullò il verbale.

Premesso che la violazione era stata accertata da un dipendente comunale rivestente la qualifica di ausiliare del traffico, osservò il giudice che la via non era inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali e che, conseguentemente, era illegittimo il rilievo della infrazione del divieto di sosta da parte dell'ausiliare.

Il Comune di Civitavecchia è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato non ha resistito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 132° co., l. n. 127/1997, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto applicabile all'ausiliare del traffico dipendente comunale la disposizione che limita il potere degli ausiliari dipendenti delle società concessionarie



della gestione dei parcheggi all'accertamento delle violazioni in materia di sosta commesse all'interno delle zone oggetto di concessione.

Il motivo è fondato.

L'art. 17, 132° co., l. 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione. La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l'organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti ~~per~~ e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.

Ai sensi del successivo 133° co., l. cit., le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.

L'art. 68, 1° co., l. 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l'art. 17, 132° e 133° co., l. 127/1997, "si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c." e che queste funzioni, "con

es



gli effetti di cui all'articolo 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata Legge n. 127 del 1997, articolo 17 commi 132 e 133", disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 158, lettera b) e c), e comma 2, lettera d)".

Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale.

Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era "un dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico", non poteva escludere la legittimità dell'accertamento da parte

DSS



sua della violazione al divieto di sosta dei veicoli nella locale via da parte dell'opponente sul duplice rilievo che la via non era inclusa tra le "Zone individuate da dare in gestione a parcheggio" nel capitolato apposito redatto dal Comune e che tale capitolato costituiva parte integrante ~~del~~ contratto di appalto per la gestione dei parcheggi, non trovando l'esercizio da parte degli ausiliari dipendenti comunali delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società concessionarie.

Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'8 luglio 2009.

Il consigliere est.

dott. Massimo Oddo

Il presidente

dott. Olindo Schettino

Il cancelliere
IL CANCELLIERE C1
Valeria Neri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 27 OTT. 2009
IL CANCELLIERE C1